Sindacale

- S150-26 - Nota INL n. 2469/2026. Modalità di riconoscimento dei crediti ulteriori - Con la Nota n. 2469 del 6 novembre 2026, l'INL ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sulle modalità di riconoscimento degli ulteriori crediti aggiuntivi della Patente per le imprese e lavoratori autonomi

Fiscalità

- F61-26 - Split payment – pubblicati i nuovi elenchi delle società controllate dalla P.A. per il 2027 - Split payment: pubblicati gli elenchi aggiornati delle società controllate dalla P.A. per il 2027

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U83-26 - RENTRI: online i manuali per la gestione del FIR digitale tramite App - Il MASE ha approvato le guide operative per produttori, trasportatori e impianti di trattamento che utilizzano l'App RENTRI FIR Digitale per emettere e gestire il formulario in mobilità

Sicurezza e normativa tecnica

- N38-26 - Attestati di tecnico manutentore qualificato - I VVF chiariscono che le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco possono rilasciare direttamente copia dell'attestato al tecnico manutentore qualificato anche qualora la procedura sia stata gestita da un soggetto terzo delegato o dal datore di lavoro

Varie

- V30-26 - Convegno Scienze applicate al patrimonio culturale - Giovedì 19 novembre 2026, ANCE Friuli Venezia Giulia e l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Udine, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, organizzano il convegno "Scienze applicate al patrimonio culturale"

S150-26 - Nota INL n. 2469/2026. Modalità di riconoscimento dei crediti ulteriori

Con la Nota n. 2469 del 6 novembre 2026, l'INL ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sulle modalità di riconoscimento degli ulteriori crediti aggiuntivi della Patente per le imprese e lavoratori autonomi

Facendo seguito alle pregresse notizie S144-26 di ANCE FVG Informa n°41/2026 e S94-25 di ANCE FVG Informa n°27/2025 in materia di patente a crediti, si segnala, per opportuna informativa, **la Nota n. 2469 del 6 novembre 2026, con la quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito delle indicazioni sulle modalità di riconoscimento degli ulteriori crediti aggiuntivi della Patente di cui all'art. 27 del Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro, previsti dall'art. 5 D.M. n. 132/2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere.**

Di seguito una nota di commento.

Direzione Relazioni Industriali

Nota di commento

Nota INL n. 2469/2026. Modalità di riconoscimento dei crediti ulteriori

Come evidenzia la nota**, è necessario distinguere tra Crediti ulteriori "Mobili" e Crediti ulteriori "Fissi", così qualificati al momento in cui il legale rappresentante dell'azienda dovrà chiederne il riconoscimento. Tale distinzione si rinviene tramite l'art. 6 del D.M. n. 132/2024, ai sensi del quale *"in caso di requisiti costituti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti"***.

I Crediti Mobili, così denominati perché indipendenti da requisiti aventi cadenza periodica, possono essere dichiarati a partire dal 2 novembre u.s. Gli stessi possono essere presentati in qualsiasi momento dell'anno, dopo che il legale rappresentante dell'azienda oppure il lavoratore autonomo ne sia entrato in possesso. Altresì, l'aggiornamento degli stessi requisiti può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, purché prima della loro scadenza; in mancanza di aggiornamento, lo stesso sistema li decurta.
Tra i crediti mobili si distinguono due categorie: i Crediti Mobili Annuali e i Crediti Mobili Permanenti (salvo variazioni).

- **Crediti Mobili Annuali: hanno una durata pari a un anno e decorrono dalla data in cui il legale rappresentante o il lavoratore autonomo ne è entrato in possesso.**
- **Crediti Mobili Permanenti (salvo variazioni): hanno validità illimitata da quando il legale rappresentante o il lavoratore autonomo ne sia entrato in possesso. Tuttavia, qualora vi siano delle variazioni, sorge l'obbligo di comunicare la perdita del requisito, il quale originariamente aveva dato diritto a tale credito aggiuntivo.**

Invece, i Crediti Fissi si dichiarano dal 1°gennaio al 31 gennaio a partire dal 2027 e rappresenteranno la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (2026) e saranno validi dal 1°febbraio 2027 al 31 gennaio 2028.
Quindi, per poter richiedere tali crediti si deve presentare apposita istanza entro il primo mese dell'anno, con riferimento all'anno precedente. Come sottolinea la Nota dell'INL, qualora la patente a crediti avesse un punteggio inferiore a 15 oppure venisse sospesa nel periodo di dichiarazione, il legale rappresentante o il lavoratore autonomo potranno inserire i relativi crediti fissi solo nel mese di gennaio dell'anno successivo.
Tra i Crediti Fissi si distinguono tre categorie:

- **Crediti Fissi Annuali: hanno una durata pari ad un anno e vanno presentatati entro il primo mese dell'anno (dal 1°gennaio al 31 gennaio) e saranno validi dal 1°febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.**
- **Crediti Fissi Permanenti: devono essere presentati entro il primo mese dell'anno, con riferimento all'anno precedente. Saranno validi dal 1°febbraio, però avranno una validità illimitata, per cui non dovranno essere nuovamente dichiarati l'anno successivo.**
- **Crediti Fissi Permanenti (salvo variazioni): anch'essi devono essere presentati nell'arco temporale che decorre dal 1°gennaio al 31 gennaio. Gli stessi non dovranno essere ripresentati perché una volta riconosciuti avranno un'efficacia illimitata dal 1°febbario. Tuttavia, qualora siano intervenuti dei cambiamenti, gli stessi dovranno essere comunicati, presentando la relativa dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo (ad esempio, se il credito viene riconosciuto il 1° febbraio 2027 sulla base dei requisiti posseduti nel 2026, ma nel corso del 2027 tali requisiti**

vengono meno, è necessario presentare una nuova comunicazione entro la fine di gennaio 2028. Tale comunicazione attesterà la perdita dei requisiti nel 2027 e comporterà la mancata attribuzione del credito a partire dal 1° febbraio 2028). Preme riportare, che la Commissione di Recupero Crediti (cfr. comunicazione Ance del 15 luglio 2026), potrà valutare l'eventuale variazione intervenuta durante l'inoperatività della Patente, che a causa dell'inibizione della stessa, non ha potuto comunicare dal 1°gennaio al 31 gennaio.

Inoltre, la Nota n. 2469 indica gli adempimenti a cui il legale rappresentante o il lavoratore autonomo sarà tenuto ad assolvere nella fase di richiesta di riconoscimento, necessari per ciascuna tipologia di crediti ulteriori di cui all'art. 5 del D.M. n. 132/2024, che preme riportare di seguito:

7) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato (Credito Fisso Annuale):

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare una dichiarazione che indichi la tipologia di corsi (almeno 4) a cui, nel triennio precedente, hanno partecipato i propri lavoratori, con riferimento alla definizione di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 81/2008.
I corsi devono essere svolti in materia di salute e sicurezza, e devono essere **ulteriori rispetto ai corsi obbligatori** previsti dal D.lgs. n. 81/2008.
Si considerano comunque validi i corsi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e dalle altre disposizioni vigenti, purché il numero di ore di formazione sia superiore a quello minimo previsto dall'Accordo Stato Regioni 2025. A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia di corsi quelli realizzati in attuazione di Avvisi pubblici di finanziamento di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanati da Enti pubblici/Regioni.
I corsi devono riferirsi a tipologie diverse tra loro; a titolo esemplificativo, non possono essere ritenuti complessivamente "formazione aggiuntiva" se si tratta di più edizioni dello stesso corso.

I corsi devono rispettare i seguenti criteri:

-**soggetti formatori**: individuati nell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025;
-modalità di erogazione: i corsi possono essere erogati in presenza, in videoconferenza sincrona o in *e-learning*, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'Accordo suindicato;
-partecipanti: per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30;
-docenti: devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DI 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore;
-attestato: il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi:

a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso e durata;
c) denominazione "corso ulteriore in materia di salute e sicurezza sul lavoro" con inserimento di un codice identificativo;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.

I corsi devono concludersi con un test di apprendimento che deve essere superato con almeno il 70% di risposte corrette.

Il discente deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal corso.
Il numero di lavoratori che costituisce la base di computo per il calcolo di 1/3 dei lavoratori occupati deve essere determinato sulla base della media triennale.

I lavoratori in part time vanno calcolati sulla base della % di part time.
Anche il computo del 50% dei lavoratori stranieri va calcolato con riferimento alla media triennale dei lavoratori presenti.

Il punteggio relativo a tale credito ulteriore resta valido per un anno; ogni anno il rappresentante legale o suo delegato deve verificare il possesso del requisito: rispetto dei 4 corsi su 1/3 dei lavoratori oppure sul 50% dei lavoratori stranieri nel triennio di riferimento e formulare la relativa richiesta di riconoscimento. Il riferimento per il calcolo è sempre la media triennale, calcolata come media aritmetica del n. dei lavoratori al 31/12 di ogni anno del triennio di riferimento.

Tale credito è facente parte la categoria dei Crediti Fissi Annuali, per cui ha una durata pari ad un anno e la dichiarazione per l'accredito deve essere presentata entro il primo mese dell'anno (dal 1°gennaio al 31 gennaio) e sarà valido dal 1°febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.

8) Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza (Credito Mobile Annuale).

La partecipazione del Mastro Formatore Artigiano (MFA) viene richiesta dall'ente formatore Formedil, il quale rilascerà un attestato o una dichiarazione con la quale si attesta la partecipazione in qualità di docente del MFA verso i propri dipendenti. L'attestato (o la dichiarazione) dovrà essere caricato nella piattaforma Patente a crediti.
Il credito ha validità annuale e decade automaticamente dopo 12 mesi dall'attribuzione. La data di inizio validità coincide con la data di rilascio della certificazione. Se nel corso dell'anno di riconoscimento del credito, il MFA partecipa ad un altro corso di formazione, l'impresa può caricare il nuovo attestato rilasciato dal Formedil. La sua durata sarà comunque pari ad un anno dalla data di rilascio della nuova certificazione. Nell'eventuale periodo di sovrapposizione, il credito aggiuntivo non è cumulabile.

Altresì, è opportuno segnalare che l'INL ha comunicato che, a decorrere già dal 2 novembre 2026, sia possibile dichiarare il possesso del suindicato requisito, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti crediti ulteriori.

Tale tipologia di credito rientra nella categoria dei Crediti Mobili Annuali, per cui l'accredito ha una durata pari a un anno, che decorre dalla data in cui il legale rappresentante o il lavoratore autonomo ne è entrato in possesso. Lo stesso deve essere aggiornato prima della scadenza per poter essere nuovamente riconosciuto.

9) Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro(Credito Fisso Permanente).

10) Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro(Credito Fisso Permanente).

11) Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro (Credito Fisso Permanente).

La norma non prevede un tempo di validità e pertanto il credito si considera permanente. In presenza di diversi investimenti, sia concomitanti sia effettuati in periodi successivi, si considera la loro sommatoria al fine di individuare la fascia per l'attribuzione del relativo credito.

Per soluzioni tecnologicamente avanzate si intendono soluzioni che presentano:
- carattere innovativo;
- comprovata efficacia nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- univocità di identificazione;
- disponibilità sul mercato.

I finanziamenti che danno diritto a crediti ulteriori devono essere finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza in relazione allo stato dell'arte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Sistemi di rilevamento ambientale:
• Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno);
• Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.

2. Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti:
• Dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (ad es. rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti).

3. Tecnologie per la sorveglianza sanitaria:
• Cartelle cliniche elettroniche.
• Sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose.

4. Robotica e automazione:
• Sistemi robotici per operazioni pericolose (es. saldatura, movimentazione materiali tossici).
• Droni in attività o contesti ad alto rischio (ad es. per monitoraggi, ispezioni, campionamenti).

5. Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive:
• Sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).

Altresì, è opportuno segnalare che l'INL ha anticipato informalmente che, sebbene ancora non sia possibile richiedere il riconoscimento di tale credito all'interno della relativa piattaforma, sarà possibile dichiarare il possesso dei suindicati requisiti, dal 1° gennaio 2027. Gli stessi rappresenteranno la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e saranno validi dal 1° febbraio.

I crediti 9); 10); 11) rientrano nella categoria dei Crediti Fissi Permanenti, per cui devono essere presentati entro il primo mese dell'anno, con riferimento all'anno precedente, per poter essere riconosciuti. Saranno

validi dal 1°febbraio, però avranno una validità illimitata, per cui non dovranno essere nuovamente dichiarati l'anno successivo.

12) Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 81/2008 (Credito Fisso Permanente, salvo variazioni).

È opportuno evidenziare che "*i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate*" (art. 29, co 5, D.lgs. n. 81/2008). Pertanto, ai sensi del già citato art. 29, co. 5 del D.lgs. n. 81/2008, per le suddette aziende non è possibile il riconoscimento dei crediti aggiuntivi, in quanto l'adozione delle procedure standardizzate è obbligatoria.

Invece, in virtù del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 29 del D.lgs. n. 81/2008, tale credito può essere riconosciuto esclusivamente alle aziende con un numero di lavoratori superiori a 10 e fino a 50, che possono avvalersi di procedure standardizzate, ma scelgono comunque di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi previsto all'art. 17, co. 1, lett. a) del D. lgs. n. 81/2008.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà presentare richiesta di riconoscimento allegando un'autodichiarazione.
La validità permane nel tempo fintanto che non vi siano variazioni nel numero dei lavoratori (n. lavoratori inferiore a 10). In caso di variazione, il rappresentante legale o suo delegato dovrà effettuare una nuova comunicazione.

Tale credito rientra nella categoria dei Crediti Fissi Permanenti (salvo variazioni), per cui deve essere presentato nell'arco temporale che decorre dal 1°gennaio al 31 gennaio. Una volta riconosciuto avrà un'efficacia illimitata, a partire dal 1°febbraio e non dovrà essere nuovamente dichiarato. Tuttavia, qualora siano intervenuti dei cambiamenti nel corso dell'anno di riferimento, lo stesso dovrà essere aggiornato, presentando la relativa dichiarazione entro il primo mese di gennaio (dal 1°gennaio al 31 gennaio).

13) Almeno due visite in cantiere drl medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente (Credito Fisso Annuale).

Si riconosce il credito alle imprese che hanno ricevuto, nell'anno a cui la richiesta si riferisce, almeno due visite, in almeno uno dei cantieri in cui ha operato l'impresa nel medesimo anno, da parte del medico competente affiancato dal RLS/RLST. Pertanto, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un'autodichiarazione che contenga l'elenco dei cantieri attivi nell'anno in questione e le date delle relative visite. Tale dichiarazione deve essere controfirmata dal Medico Competente e dal RLST o RLS. Il credito viene riconosciuto per la durata di un anno.

Tale credito è facente parte la categoria dei Crediti Fissi Annuali, per cui ha una durata pari ad un anno e la dichiarazione per l'accredito deve essere presentata entro il primo mese dell'anno (dal 1°gennaio al 31 gennaio) e sarà valido dal 1°febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.

Il massimo dei crediti per i punti da 5 a 13 può essere pari a 30.

Dal 14 al 16: Dimensione aziendale (Crediti Fissi Permanenti, salvo variazioni).

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un'autodichiarazione indicando il n. dei dipendenti, con riferimento al 31/12 dell'anno precedente, assunti con contratto di lavoro subordinato ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e dei lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.
La validità permane nel tempo fintanto che non vi siano modifiche nella dimensione dell'impresa tali da incidere sul punteggio; in tal caso il rappresentante legale o suo delegato dovrà effettuare una nuova comunicazione con riferimento al 31/12 dell'anno precedente. I crediti non sono cumulabili tra le tre diverse tipologie dimensionali di imprese.

Tali crediti rientrano nella categoria dei Crediti Fissi Permanenti (salvo variazioni), per cui devono essere presentati nell'arco temporale che decorre dal 1°gennaio al 31 gennaio. Una volta riconosciuti avranno un'efficacia illimitata, a partire dal 1°febbraio e non dovranno essere nuovamente dichiarati. Tuttavia, qualora siano intervenuti dei cambiamenti nel corso dell'anno di riferimento, gli stessi dovranno essere aggiornati, presentando la relativa dichiarazione entro il primo mese dell'anno per ciascuno di essi.

17) Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 (Credito Mobile Annuale).

Formedil riconosce la suddetta qualifica di Mastro Formatore Artigiano (MFA). Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un attestato o una dichiarazione, rilasciata da Formedil, con la quale si attesta l'inserimento della ditta nell'elenco dei MFA.
Il MFA può non coincidere con il rappresentante legale.
Il credito riconosciuto avrà validità di 12 mesi e può essere rinnovato allegando una nuova dichiarazione/attestazione rilasciata da Formedil.
La data di inizio coincide con la data di rilascio dell'attestazione.

Altresì, è opportuno segnalare che l'INL ha comunicato che, a decorrere già dal 2 novembre 2026, sia possibile dichiarare il possesso del suindicato requisito, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti crediti ulteriori.

Tale tipologia di credito rientra nella categoria dei Crediti Mobili Annuali, per cui l'accredito ha una durata pari a un anno, che decorre dalla data in cui il legale rappresentante o il lavoratore autonomo ne è entrato in possesso. Lo stesso deve essere aggiornato prima della scadenza per poter essere nuovamente riconosciuto.

20) Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. n. 276/2003 (Credito fisso annuale).

Il requisito in questione richiede l'applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego di manodopera. Il rispetto degli standard non può dunque che avvenire attraverso una certificazione di tutti i contratti di appalto in essere e di tutti i contratti di lavoro flessibile. Ogniqualvolta si stipula un contratto di appalto o un contratto di lavoro flessibile va richiesta tempestivamente una certificazione.
La certificazione dei contratti di appalto riguarda solo i contratti che interessano i cantieri. Durante la vigilanza ispettiva occorre verificare che i contratti, riferiti all'anno precedente, siano tutti certificati. In caso di istanze presentate a fine anno la cui certificazione si ottiene l'anno successivo, si considera valido il requisito in presenza della richiesta alla commissione di certificazione.
Ogni anno, il rappresentante legale autocertifica che nell'anno precedente tutti i contratti di appalto o di lavoro flessibile sono stati certificati.

Altresì, è opportuno segnalare che l'INL ha anticipato informalmente che, sebbene ancora non sia possibile richiedere il riconoscimento di tale credito all'interno della relativa piattaforma, sarà possibile dichiarare il possesso del suindicato requisito, dal 1° gennaio 2027. Lo stesso rappresenterà la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e saranno validi dal 1° febbraio.

Tale credito è facente parte la categoria dei Crediti Fissi Annuali, per cui ha una durata pari ad un anno e la dichiarazione per l'accredito deve essere presentata entro il primo mese dell'anno (dal 1°gennaio al 31 gennaio) e sarà valido dal 1°febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.

22) Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri (Credito fisso).

Si riconosce il requisito alle aziende ove i lavoratori stranieri abbiano partecipato a corsi di formazione linguistica per il rilascio di attestazione di livello A1 o superiore. Nell'autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, si dovranno riportare i nominativi dei lavoratori con l'indicazione del periodo di svolgimenti del corso e dell'ente formatore. Sono riconosciuti i crediti anche alle imprese che hanno assunto, nell'anno di

riferimento, lavoratori stranieri che abbiano completato con successo un percorso di formazione professionale e civico linguistica nel paese di origine, nell'ambito di programmi promossi anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Altresì, è opportuno segnalare che l'INL ha anticipato informalmente che, sebbene ancora non sia possibile richiedere il riconoscimento di tale credito all'interno della relativa piattaforma, sarà possibile dichiarare il possesso del suindicato requisito, dal 1° gennaio 2027. Lo stesso rappresenterà la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e saranno validi dal 1° febbraio.

Tale credito è facente parte la categoria dei Crediti Fissi Annuali, per cui ha una durata pari ad un anno e la dichiarazione per l'accredito deve essere presentata entro il primo mese dell'anno (dal 1°gennaio al 31 gennaio) e sarà valido dal 1°febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.

23) Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico (Credito Mobile Annuale).

L'incremento dei crediti verrà riconosciuto all'impresa fintanto che permane il possesso del requisito proporzionale. Qualora il previsto rapporto salga al di sopra di un terzo, i due crediti aggiuntivi verranno sottratti.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un attestato o una dichiarazione, rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse, con la quale si attesta il riconoscimento dell'incentivo.
Il credito riconosciuto avrà validità di 12 mesi e può essere rinnovato allegando una nuova dichiarazione/attestazione rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse.

Altresì, è opportuno segnalare che l'INL ha comunicato che, a decorrere già dal 2 novembre 2026, sia possibile dichiarare il possesso del suindicato requisito, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti crediti ulteriori.

Tale tipologia di credito rientra nella categoria dei Crediti Mobili Annuali, per cui l'accredito ha una durata pari a un anno, che decorre dalla data in cui il legale rappresentante o il lavoratore autonomo ne è entrato in possesso. Pertanto, per poter ottenere nuovamente il riconoscimento del credito per l'anno successivo, sorge l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione/attestazione rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse, prima della scadenza.

24)Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del d.lgs. n. 36/2023(Abrogato).

I requisiti reputazionali di cui all'art. 109 del Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dal "correttivo" approvato il 31 dicembre 2024.

25) Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2021 (Credito Mobile Permanente, salvo variazioni).

La certificazione può venir meno al cambiare del regolamento interno. In questo caso si richiede il rilascio da parte dell'ente di una nuova certificazione emessa degli organismi di certificazione abilitati.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione inserendo la data di inizio validità.

Al variare del regolamento viene meno conseguentemente la certificazione e pertanto il rappresentante legale o suo delegato devono comunicare la perdita del requisito che dà diritto al credito aggiuntivo.
La verifica è effettuata dagli organi di vigilanza in occasione dell'attività ispettiva.

Altresì, è opportuno segnalare che l'INL ha comunicato che, a decorrere già dal 2 novembre 2026, sia possibile dichiarare il possesso del suindicato requisito, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti crediti ulteriori.

Tale credito rientra nella categoria dei Crediti Fissi Permanenti (salvo variazioni), per cui deve essere presentato nell'arco temporale che decorre dal 1°gennaio al 31 gennaio. Una volta riconosciuto avrà un'efficacia illimitata, a partire dal 1°febbraio e non dovrà essere nuovamente dichiarato. Tuttavia, qualora siano intervenuti dei cambiamenti nel corso dell'anno di riferimento, lo stesso dovrà essere aggiornato, presentando la relativa dichiarazione entro il primo mese dell'anno.

Il massimo dei crediti per i punti da 14 a 25 può essere pari a 10.

inl.INL_DCGIURIDICA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002469.06-11-2026

Direzione centrale coordinamento giuridico

Agli *Ispettorati di Area Metropolitana*
agli *Ispettorati Territoriali del Lavoro*

e, p.c.,
alla *DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del MLPS*
alle *Direzioni Centrali dell'INL*
alle *Direzioni Interregionali del Lavoro*
al *Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro*
alla *Conferenza delle Regioni*
alla *Provincia autonoma di Trento*
alla *Provincia autonoma di Bolzano*
all' *Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: Patente a crediti. **Crediti ulteriori**.

Con la presente nota si forniscono indicazioni sulle modalità di riconoscimento degli ulteriori crediti aggiuntivi della Patente, previsti dall'art. 5 del D.M. n. 132/2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere.

Preliminarmente, tenuto conto del dettato del comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale "*in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti*", è necessario operare una distinzione tra **crediti ulteriori** "**fissi**" e "**mobili**", così denominati con riferimento al momento in cui il legale rappresentante dovrà formulare la relativa richiesta di riconoscimento.

Alcuni crediti aggiuntivi dipendono da requisiti variabili di anno in anno (n. lavoratori, visite in cantiere da parte del medico competente, etc.), pertanto, si ritiene opportuno che i suddetti siano richiesti con periodicità annuale, a cadenza fissa (nel primo mese dell'anno), con riferimento all'anno trascorso (crediti fissi).

Diversamente, altri tipi di crediti ulteriori, indipendenti da requisiti aventi valenza periodica, potranno essere richiesti in qualunque momento dell'anno, dopo che il rappresentante legale ne sia entrato in possesso (crediti mobili).

Di seguito, per ciascuna delle tipologie di crediti ulteriori indicate all'art. 5 del D.M. n. 132/2024, si

riportano gli adempimenti a cui il legale rappresentante o il lavoratore autonomo sarà tenuto in fase di richiesta di riconoscimento.

7 Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

Credito fisso.

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare una dichiarazione che indichi la tipologia di corsi (almeno 4) a cui, nel triennio precedente, hanno partecipato i propri lavoratori, con riferimento alla definizione datane dall'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008.
I corsi devono essere svolti in materia di salute e sicurezza ed essere ultronei rispetto ai corsi obbligatori previsti dal d.lgs. n. 81/2008.
Si considerano validi anche i corsi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dalle altre disposizioni vigenti, purché il numero di ore di formazione sia superiore a quello minimo previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2025. A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia di corsi quelli realizzati in attuazione di Avvisi pubblici di finanziamento di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanati da Enti pubblici/Regioni.
I corsi devono riferirsi a tipologie diverse tra loro; a titolo esemplificativo, non possono essere ritenuti complessivamente "formazione aggiuntiva" se si tratta di più edizioni dello stesso corso.

I corsi devono rispettare i seguenti criteri:

- soggetti formatori: sono i soggetti individuati nell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025;
- modalità di erogazione: i corsi possono essere erogati in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025;
- partecipanti: per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30;
- docenti: i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DI 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore;
- attestato: il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi:
 - → denominazione del soggetto formatore;
 - → dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
 - → tipologia di corso e durata;
 - → denominazione "corso ulteriore in materia di salute e sicurezza sul lavoro" con inserimento di un codice identificativo
 - → modalità di erogazione del corso;
 - → firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
 - → data e luogo.

I corsi devono concludersi con un test di apprendimento che deve essere superato con almeno il

70% di risposte corrette.
Il discente deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal corso.
Il numero di lavoratori che costituisce la base di computo per il calcolo di 1/3 dei lavoratori occupati deve essere determinato sulla base della media triennale. I lavoratori in part time vanno calcolati sulla base della % di part time.
Anche il computo del 50% dei lavoratori stranieri va calcolato con riferimento alla media triennale dei lavoratori presenti.
Il punteggio relativo al credito ulteriore resta valido per un anno; ogni anno il rappresentante legale o suo delegato deve verificare il possesso del requisito: rispetto dei 4 corsi su 1/3 dei lavoratori oppure sul 50% dei lavoratori stranieri nel triennio di riferimento e formulare la relativa richiesta di riconoscimento. Il riferimento per il calcolo è sempre la media triennale, calcolata come media aritmetica del n. dei lavoratori al 31/12 di ogni anno del triennio di riferimento:
ad esempio, per il 2027 il triennio di riferimento è 2024, 2025 e 2026 e la media dei lavoratori sarà data da:

$$\frac{n.\,lavoratori\ al\ 31/12/2024\ +\ n.\,lavoratori\ al\ 31/12/2025\ +\ n.\,lavoratori\ al\ 31/12/2026}{3}$$

Il risultato si divide ulteriormente per 3 al fine di ottenere 1/3 dei lavoratori.

$$\frac{n.\,lav\ stranieri\ al\ 31/12/2024 +\ n.\,lav\ \ stranieri\ al\ 31/12/2025\ +\ n.\,lavstranieri\ al\ 31/12/2026}{3}$$

Il risultato si divide ulteriormente per 2 al fine di ottenere il 50% dei lavoratori stranieri.

Successivamente (nel 2028) il triennio di riferimento diventerà 2025, 2026 e 2027; etc.

8 Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.

Credito mobile.

La partecipazione del Mastro Formatore Artigiano (MFA) viene richiesta dall'ente formatore Formedil, il quale rilascerà un attestato o una dichiarazione con la quale si attesta la partecipazione in qualità di docente del MFA verso i propri dipendenti. L'attestato (o la dichiarazione) dovrà essere caricato nella piattaforma Patente a crediti.
Il credito ha validità annuale e decade automaticamente dopo 12 mesi dall'attribuzione.
La data di inizio validità coincide con la data di rilascio della certificazione.
Se nel corso dell'anno di riconoscimento del credito, il MFA partecipa ad un altro corso di formazione, l'impresa può caricare il nuovo attestato rilasciato dal Formedil. La sua durata sarà comunque pari ad un anno dalla data di rilascio della certificazione.
Nell'eventuale periodo di sovrapposizione, il credito aggiuntivo non è cumulabile.

9 Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.

10 **Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.**

11 **Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.**

Credito fisso.

Per soluzioni tecnologicamente avanzate si intendono soluzioni che presentano:

i. carattere innovativo
ii. comprovata efficacia nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
iii. univocità di identificazione
iv. disponibilità sul mercato.

I finanziamenti che danno diritto a crediti ulteriori devono essere finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza in relazione allo stato dell'arte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. **Sistemi di rilevamento ambientale:**
 - Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno);
 - Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
2. **Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti:**
 - Dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (ad es. rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti).
3. **Tecnologie per la sorveglianza sanitaria:**
 - Cartelle cliniche elettroniche.
 - Sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose.
4. **Robotica e automazione:**
 - Sistemi robotici per operazioni pericolose (es. saldatura, movimentazione materiali tossici).
 - Droni in attività o contesti ad alto rischio (ad es. per monitoraggi, ispezioni, campionamenti).
5. **Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive:**
 - Sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).

La norma non prevede un tempo di validità e pertanto il credito si considera permanente.
In presenza di diversi investimenti, sia concomitanti sia effettuati in periodi successivi, si considera la loro sommatoria al fine di individuare la fascia per l'attribuzione del relativo credito.

12 Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 81/2008.

Credito fisso.

È opportuno evidenziare che "*i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate*" (art. 29, co 5, d.lgs. n. 81/2008). Quindi per le suddette aziende non è possibile il riconoscimento dei crediti aggiuntivi.
Il credito è riconosciuto alle aziende con un numero di lavoratori superiori a 10 e fino a 50 (art. 29, co 6, d.lgs. n. 81/2008)
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà presentare richiesta di riconoscimento allegando un'autodichiarazione.
La validità permane nel tempo fintanto che non vi siano variazioni nel numero dei lavoratori (n. lavoratori inferiore a 10). In caso di variazione, il rappresentante legale o suo delegato dovrà effettuare una nuova comunicazione.

13 Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.

Credito fisso.

Si riconosce il credito alle imprese che hanno ricevuto, nell'anno a cui la richiesta si riferisce, almeno due visite, in almeno uno dei cantieri in cui ha operato l'impresa nel medesimo anno, da parte del medico competente affiancato dal RLS/RLST.
Pertanto, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un'autodichiarazione che contenga l'elenco dei cantieri attivi nell'anno in questione e le date delle relative visite. Tale dichiarazione deve essere controfirmata dal Medico Competente e dal RLST o RLS.
Il credito viene riconosciuto per la durata di un anno.

Il massimo dei crediti per i punti da 5 a 13 può essere pari a 30.

14-16 Dimensione aziendale.

Credito fisso.

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un'autodichiarazione indicando il n. dei dipendenti, con riferimento al 31/12 dell'anno precedente, assunti con contratto di lavoro subordinato ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e dei lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.
La validità permane nel tempo fintanto che non vi siano modifiche nella dimensione dell'impresa tali da incidere sul punteggio; in tal caso il rappresentante legale o suo delegato dovrà effettuare una nuova comunicazione con riferimento al 31/12 dell'anno precedente.
I crediti non sono cumulabili tra le tre diverse tipologie dimensionali di imprese.

17 Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.

Credito mobile.

Formedil riconosce la suddetta qualifica di Mastro Formatore Artigiano (MFA).
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un attestato o una dichiarazione, rilasciata da Formedil, con la quale si attesta l'inserimento della ditta nell'elenco dei MFA.
Il MFA può non coincidere con il rappresentante legale.
Il credito riconosciuto avrà validità di 12 mesi e può essere rinnovato allegando una nuova dichiarazione/attestazione rilasciata da Formedil.
La data di inizio coincide con la data di rilascio dell'attestazione.

20 Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. n. 276/2003.

Credito fisso.

Il requisito in questione richiede l'applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego di manodopera. Il rispetto degli standard non può dunque che avvenire attraverso una certificazione di tutti i contratti di appalto in essere e di tutti i contratti di lavoro flessibile. Ogniqualvolta si stipula un contratto di appalto o un contratto di lavoro flessibile va richiesta tempestivamente una certificazione.
La certificazione dei contratti di appalto riguarda solo i contratti che interessano i cantieri.
Durante la vigilanza ispettiva occorre verificare che i contratti, riferiti all'anno precedente, siano tutti certificati. In caso di istanze presentate a fine anno la cui certificazione si ottiene l'anno successivo, si considera valido il requisito in presenza della richiesta alla commissione di certificazione.
Ogni anno, il rappresentante legale autocertifica che nell'anno precedente tutti i contratti di appalto o di lavoro flessibile sono stati certificati.

22 Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.

Credito fisso.

Si riconosce il requisito alle aziende ove i lavoratori stranieri abbiano partecipato a corsi di formazione linguistica per il rilascio di attestazione di livello A1 o superiore.
Nell'autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale si dovranno riportare i nominativi dei lavoratori con l'indicazione del periodo di svolgimenti del corso e dell'ente formatore.
Sono riconosciuti i crediti anche alle imprese che hanno assunto, nell'anno di riferimento, lavoratori stranieri che abbiano completato con successo un percorso di formazione professionale e civico-linguistica nel paese di origine, nell'ambito di programmi promossi anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

23 Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.

Credito mobile.

L'incremento dei crediti verrà riconosciuto all'impresa fintanto che permane il possesso del requisito proporzionale. Qualora il previsto rapporto salga al di sopra di un terzo, i due crediti aggiuntivi verranno sottratti.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un attestato o una dichiarazione, rilasciata dalle Casse Edili/Edilcassa, con la quale si attesta il riconoscimento dell'incentivo.
Il credito riconosciuto avrà validità di 12 mesi e può essere rinnovato allegando una nuova dichiarazione/attestazione rilasciata dalle Casse Edili/Edilcassa.

24 Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del d.lgs. n. 36/2023.

I requisiti reputazionali di cui all'art. 109 del Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dal "correttivo" approvato il 31 dicembre 2024.

25 Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2021.

Credito mobile.

La certificazione può venir meno al cambiare del regolamento interno. In questo caso si richiede il rilascio da parte dell'ente di una nuova certificazione emessa degli organismi di certificazione abilitati.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione inserendo la data di inizio validità.
Al variare del regolamento viene meno conseguentemente la certificazione e pertanto il rappresentante legale o suo delegato devono comunicare la perdita del requisito che dà diritto al credito aggiuntivo.
La verifica è effettuata dagli organi di vigilanza in occasione dell'attività ispettiva.

Il massimo dei crediti per i punti da 14 a 25 può essere pari a 10.

Aggiornamento dei crediti

I crediti fissi non permanenti devono essere aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno successivo; in mancanza di aggiornamento, il sistema li decurta dal 1° febbraio.

I crediti mobili possono essere aggiornati in qualsiasi momento dell'anno, prima della loro scadenza; in mancanza di aggiornamento, il sistema li decurta alla scadenza.

Se nel periodo di dichiarazione dei crediti fissi (gennaio), la patente a crediti ha un punteggio inferiore a 15 o è sospesa, il legale rappresentante e il lavoratore autonomo potranno inserire i relativi crediti fissi solo nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Commissioni di recupero crediti

Per i crediti fissi permanenti, come quelli legati alla dimensione aziendale, le Commissioni di recupero crediti, nel valutare i percorsi di recupero, potranno considerare l'eventuale riduzione della dimensione aziendale intervenuta durante l'inoperatività della patente, che l'impresa, a causa dell'inibizione, non ha potuto comunicare dal 1° al 31 gennaio.

Tabella riepilogativa:

n. credito	Soggetto interessato	Tipologia	Validità
7	Impresa	credito fisso	annuale
8	Impresa	credito mobile	annuale
9	Impresa/Lavoratore autonomo	credito fisso	permanente
10	Impresa/Lavoratore autonomo	credito fisso	permanente
11	Impresa/Lavoratore autonomo	credito fisso	permanente
12	Impresa	credito fisso	permanente salvo variazione
13	Impresa	credito fisso	annuale
14	Impresa	credito fisso	permanente salvo variazione
15	Impresa	credito fisso	permanente salvo variazione
16	Impresa	credito fisso	permanente salvo variazione
17	Impresa	credito mobile	annuale
20	Impresa	credito fisso	annuale
22	Impresa	credito fisso	annuale
23	Impresa	credito mobile	annuale
25	Impresa	credito mobile	permanente salvo variazione

Credito fisso: presentazione entro il primo mese dell'anno, con riferimento all'anno precedente. I crediti fissi si dichiarano dal 1/1 al 31/1 a partire dal 2027 e rappresentano la situazione al 31/12 dell'anno precedente e saranno validi dal 1/2 al 31/1.

Credito mobile: presentazione in qualsiasi periodo dell'anno dopo che il rappresentante legale/lavoratore autonomo ne sia entrato in possesso. I crediti mobili si possono dichiarare a partire dal 2 novembre u.s.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello Pisanti

Aniello Pisanti
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
06.11.2026
16:32:29
GMT+01:00

F61-26 - Split payment – pubblicati i nuovi elenchi delle società controllate dalla P.A. per il 2027

Split payment: pubblicati gli elenchi aggiornati delle società controllate dalla P.A. per il 2027

Pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF gli elenchi aggiornati per il 2027 delle società controllate dalla P.A. tenute all'applicazione dello *split payment* (accessibili cliccando direttamente sul seguente link https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata)

Si tratta di **5 diversi elenchi** , che **individuano le** :

- società controllate di fatto dalla **Presidenza del Consiglio** dei Ministri **e** dai **Ministeri** (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate **dalle Amministrazioni Centrali** ;
- enti o società controllate **dalle Amministrazioni Locali** ;
- enti o società controllate **dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza** ;
- enti , **fondazioni o società partecipate** per una **percentuale** complessiva del capitale **non inferiore al 70%** , **dalle Amministrazioni Pubbliche** .

Per ciascun soggetto presente negli elenchi viene indicato il codice fiscale, la denominazione e la data di decorrenza dell'inclusione negli elenchi.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, co. 2, della Legge 196/2009, comunque tenute all'applicazione dello *split payment* per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

I soggetti interessati potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante uno specifico modulo di richiesta.

Si ricorda che lo *split payment* è stato **prorogato fino al 30 giugno 2029** (*cfr* . la Decisione del Consiglio dell'UE n. n. 1728 dello scorso 10 luglio).

Questo meccanismo pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (*cfr.* art.17- *ter* del D.P.R. 633/1972).

In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l'operazione resa, versando invece l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

U83-26 - RENTRI: online i manuali per la gestione del FIR digitale tramite App

Il MASE ha approvato le guide operative per produttori, trasportatori e impianti di trattamento che utilizzano l'App RENTRI FIR Digitale per emettere e gestire il formulario in mobilità

Con il **decreto direttoriale n. 310 del 2 novembre 2026** , il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato **quattro manuali** a supporto degli operatori che utilizzano l' **App RENTRI FIR Digitale** per compilare e gestire in mobilità il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (xFIR).

Il primo manuale contiene le istruzioni per l' **installazione e la configurazione dell'App** mentre gli altri tre sono dedicati ai diversi soggetti coinvolti nella movimentazione del rifiuto:

- produttore;
- trasportatore;
- impianto di trattamento.

Questi tre documenti illustrano sia l'utilizzo operativo dell'applicazione sia le modalità di emissione e tenuta dell'xFIR in mobilità. Dall'App è possibile **compilare e vidimare il formulario, firmarlo, condividerlo** con gli altri soggetti della filiera e **prendere in carico un FIR emesso da altri** , acquisendolo tramite codice di vidimazione o QR code. Sotto quest'ultimo profilo, i manuali raccomandano di **indicare sempre il codice fiscale corretto** dei soggetti coinvolti e **non la partita IVA** , altrimenti il formulario non risulta visibile alla controparte.

La firma digitale dei formulari avviene con il **certificato di firma remota RENTRI intestato all'operatore** , che deve essere stato emesso in precedenza, e si autorizza con un PIN operativo personale o con il riconoscimento biometrico del dispositivo. L'ordine delle firme tra produttore e trasportatore è indifferente, ma **una volta firmato il formulario non è più modificabile** . Il trasportatore può registrare durante il viaggio le integrazioni previste, come trasbordi, soste tecniche e annotazioni.

Si segnala che l'App è **interamente gratuita e il suo utilizzo è facoltativo** . Può essere installata su smartphone e tablet dai principali store e **richiede una connessione internet attiva** .

L'abilitazione dell'App avviene in pochi passaggi, riepilogati nella tabella seguente:

Passaggio	Chi	Cosa fare
1. Abilitazione del dispositivo	Rappresentante dell'operatore o incaricato	Accede all'Area Operatori del RENTRI, sezione "Interoperabilità" > "Gestione dispositivi mobili", e genera per la singola unità locale un **QR code e un PIN di configurazione** , validi da 15 a 365 giorni

2. Installazione	Utente	Scarica l'App su smartphone o tablet dai principali store
3. Abbinamento	Utente	Inquadra il QR code e inserisce il PIN di configurazione, ottenendo le proprie credenziali e un **PIN operativo personale** . L'operazione si effettua **una sola volta** per ciascun dispositivo e unità locale
4. Firma	Operatore	Il **certificato di firma remota RENTRI** intestato all'operatore deve essere già stato emesso dall'Area Operatori

L'applicazione **non dispone di funzioni gestionali** e non memorizza anagrafiche, codici dei rifiuti o targhe degli automezzi.

Il decreto è pubblicato sul sito del MASE e sul portale RENTRI ed è in vigore **dal 6 novembre 2026** . Tutti i documenti sono disponibili al seguente link .

Con il **decreto direttoriale n. 310 del 2 novembre 2026** , il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato **quattro manuali** a supporto degli operatori che utilizzano l' **App RENTRI FIR Digitale** per compilare e gestire in mobilità il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (xFIR).

Il primo manuale contiene le istruzioni per l' **installazione e la configurazione dell'App** mentre gli altri tre sono dedicati ai diversi soggetti coinvolti nella movimentazione del rifiuto:

- produttore;
- trasportatore;
- impianto di trattamento.

Questi tre documenti illustrano sia l'utilizzo operativo dell'applicazione sia le modalità di emissione e tenuta dell'xFIR in mobilità. Dall'App è possibile **compilare e vidimare il formulario, firmarlo, condividerlo** con gli altri soggetti della filiera e **prendere in carico un FIR emesso da altri** , acquisendolo tramite codice di vidimazione o QR code. Sotto quest'ultimo profilo, i manuali raccomandano di **indicare sempre il codice fiscale corretto** dei soggetti coinvolti e **non la partita IVA** , altrimenti il formulario non risulta visibile alla controparte.
La firma digitale dei formulari avviene con il **certificato di firma remota RENTRI intestato all'operatore** , che deve essere stato emesso in precedenza, e si autorizza con un PIN operativo personale o con il riconoscimento biometrico del dispositivo. L'ordine delle firme tra produttore e trasportatore è indifferente, ma **una volta firmato il formulario non è più modificabile** . Il trasportatore può registrare durante il viaggio le integrazioni previste, come trasbordi, soste tecniche e annotazioni.
Si segnala che l'App è **interamente gratuita e il suo utilizzo è facoltativo** . Può essere installata su smartphone e tablet dai principali store e **richiede una connessione internet attiva** .
L'abilitazione dell'App avviene in pochi passaggi, riepilogati nella tabella seguente:

N38-26 - Attestati di tecnico manutentore qualificato

I VVF chiariscono che le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco possono rilasciare direttamente copia dell'attestato al tecnico manutentore qualificato anche qualora la procedura sia stata gestita da un soggetto terzo delegato o dal datore di lavoro

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, si trasmette, per conoscenza, la circolare di Confindustria con la quale si segnala che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha fornito **chiarimenti in merito alla possibilità per i tecnici manutentori qualificati di ottenere direttamente copia del proprio attestato di qualificazione** , anche qualora la relativa procedura sia stata gestita da un soggetto terzo delegato o dal datore di lavoro.

I chiarimenti sono contenuti nella nota sotto riportata **del 26 ottobre 2026 (prot. n.12850)** , che precisa, in particolare, che **l'attestato di tecnico manutentore qualificato** , rilasciato ai sensi dell'allegato II del DM 1° settembre 2021 (cosiddetto Decreto Controlli), **ha natura personale e nominativa** , in quanto certifica il possesso delle competenze tecnico-professionali del lavoratore che ha superato con esito positivo la prova di idoneità.

Lavoro e Welfare ven 6/11/2026

Prevenzione incendi – Tecnici manutentori antincendio: chiarimenti dei Vigili del fuoco sul rilascio degli attestati di qualificazione

A cura di



Fabiola Leuzzi

Allegati

Nota VVFF
6/11/2026

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio (vedi, da ultimo, nostra news del 25 settembre 2026), segnaliamo che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha fornito **chiarimenti in merito alla possibilità per i tecnici manutentori qualificati di ottenere direttamente copia del proprio attestato di qualificazione**, anche qualora la relativa procedura sia stata gestita da un soggetto terzo delegato o dal datore di lavoro.

I chiarimenti sono contenuti nella nota allegata **del 26 ottobre 2026 (prot. n. 12850)**, che precisa, in particolare, che **l'attestato di tecnico manutentore qualificato**, rilasciato ai sensi dell'allegato II del DM 1° settembre 2021 (cosiddetto Decreto Controlli), **ha natura personale e nominativa**, in quanto certifica il possesso delle competenze tecnico-professionali del lavoratore che ha superato con esito positivo la prova di idoneità.

La qualificazione appartiene, pertanto, “alla sfera giuridica del singolo lavoratore”, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla presentazione dell'istanza o alla gestione della procedura attraverso il Portale del cittadino.

Ne consegue che **il lavoratore può richiedere e ottenere direttamente dalle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco copia del proprio attestato**, anche qualora la domanda originaria sia stata presentata dal datore di lavoro o da un soggetto delegato e anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. È possibile procedere quindi al rilascio senza acquisire il consenso del datore di lavoro ovvero di un soggetto terzo delegato dal lavoratore o dal proprio datore di lavoro stesso.

Si tratta di un chiarimento di interesse per le imprese e per i tecnici manutentori, anche alla luce delle disposizioni relative all'obbligo di qualificazione introdotto dal Decreto Controlli e delle misure transitorie previste dal DM 22 settembre 2026.

m_it.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.E.0023567.26-10-2026

m_it.DCAIAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0012850.26-10-2026

MODULARIO *Interno - 269*

MOD. 3 PC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI
UFFICIO STUDI E AFFARI LEGALI

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica

Ufficio per la Sicurezza Tecnica e di Coordinamento

OGGETTO: Attestati di tecnico manutentore qualificato – Istanza di accesso agli atti. Parere.

ALLEGATO_1 m_it.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0024021.30-10-2026

Con riferimento alla nota prot. n. 23388 del 23 ottobre u.s., concernente la possibilità per le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco di rilasciare direttamente al tecnico manutentore qualificato copia del relativo attestato, anche nell'ipotesi in cui la procedura originaria sia stata gestita da un soggetto terzo delegato dal lavoratore o dal proprio datore di lavoro, si rappresenta quanto segue.

La questione presenta profili analoghi a quelli già esaminati da questo Ufficio nel parere prot. n. 8208 del 6 luglio 2026, relativo al rilascio degli attestati di idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio, trasmesso da codesta Direzione Centrale alle strutture centrali e territoriali con nota prot. n. 14834 del 21 luglio 2026.

Come correttamente evidenziato, l'attestato di tecnico manutentore qualificato, rilasciato ai sensi dell'Allegato II al D.M. 1° settembre 2021 (cd. Decreto Controlli) e successive modificazioni, ha natura personale e nominativa e certifica il possesso di competenze tecnico-professionali individuali in capo al lavoratore che abbia superato con esito positivo la prova di idoneità.

Tale qualificazione appartiene alla sfera giuridica del singolo lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che la presentazione della domanda o l'accesso al Portale del cittadino siano stati gestiti da un soggetto terzo delegato o dal datore di lavoro. La delega conferita per lo svolgimento della procedura non attribuisce, infatti, al delegato alcun diritto sulla disponibilità dell'attestato, né può precludere al lavoratore di ottenerne copia direttamente dall'Amministrazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'attestato contiene, inoltre, dati personali riferibili al lavoratore. In continuità con quanto osservato nel precedente parere, trovano pertanto applicazione gli articoli 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679, che riconoscono all'interessato il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di riceverne copia, ponendo a carico del titolare del trattamento l'obbligo di agevolare l'esercizio di tale diritto.

In tale prospettiva assume rilievo il *provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 571 dell'11 settembre 2025*, già richiamato nel precedente parere, nel quale è stato affermato che gli attestati di formazione e la relativa documentazione contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all'interessato anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Garante ha, altresì, ribadito che il titolare del trattamento è tenuto, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2016/679, ad agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato. Tali principi risultano applicabili anche agli attestati di tecnico manutentore qualificato rilasciati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In termini coerenti, l'*Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 2 aprile 2020, n. 10*, ha affermato che l'Amministrazione ha il dovere di esaminare le istanze di accesso alla luce della disciplina effettivamente applicabile. Ne consegue che la richiesta avanzata dal tecnico manutentore deve essere valutata principalmente quale esercizio del diritto di ottenere copia di un documento contenente dati personali che lo riguardano, ai sensi degli articoli 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ne deriva che la disciplina dell'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 assume rilievo solo in via residuale. Anche qualora la stessa fosse ritenuta applicabile, non sono configurabili soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della citata legge e dell'articolo 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, atteso che né il datore di lavoro né il soggetto precedentemente delegato sono titolari, per tali sole qualità, di una posizione giuridica sulla disponibilità dell'attestato, né il rilascio della relativa copia al lavoratore è idoneo a pregiudicare il loro diritto alla riservatezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritengono applicabili anche agli attestati di tecnico manutentore qualificato le conclusioni formulate nel citato parere del 6 luglio 2026.

IL DIRIGENTE
(Maria Barbara FRENO)
firmato digitalmente ai sensi di legge

FS

MARIA BARBARA FRENO
MINISTERO DELL'INTERNO
26.10.2026 14:19:54
GMT+02:00

V30-26 - Convegno Scienze applicate al patrimonio culturale

Giovedì 19 novembre 2026, ANCE Friuli Venezia Giulia e l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Udine, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, organizzano il convegno "Scienze applicate al patrimonio culturale"

L'incontro approfondirà il ruolo delle tecnologie diagnostiche innovative nella conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attraverso la presentazione di esperienze concrete e il confronto tra restauratori, ricercatori, tecnici e rappresentanti delle istituzioni.

Al centro del programma, le indagini scientifiche condotte sugli affreschi trecenteschi dell'abside del Duomo di Spilimbergo, con particolare attenzione alle metodologie non invasive, tra cui georadar, fluorescenza ultravioletta, spettrometria XRF e spettroscopia infrarossa.

Uno specifico approfondimento sarà dedicato anche alle indagini tomografiche a raggi X sul Crocifisso ligneo del XII secolo di Cividale del Friuli, a testimonianza delle possibilità offerte dalla ricerca scientifica per lo studio e la diagnostica del patrimonio storico-artistico.

Il convegno offrirà inoltre l'occasione per riflettere sul rapporto tra conoscenza scientifica, tutela e decisioni di conservazione e restauro, valorizzando la collaborazione tra professionalità e istituzioni.

Informazioni sull'evento

Data: giovedì 19 novembre 2026

Orario: dalle ore 8.30

Sede: Sala Torre Santa Maria, Confindustria Udine – Largo Melzi 2, Udine

Crediti formativi: riconoscimento di 4 CFP

Iscrizioni: info@ancefvg.it

Il programma completo degli interventi è disponibile nella locandina riportata di seguito.

ANCE FRIULI VENEZIA GIULIA

ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di **udine**

in collaborazione

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

CONVEGNO

SCIENZE APPLICATE AL PATRIMONIO CULTURALE



EVIDENZE ARCHEOMETRICHE E METODOLOGIE DIAGNOSTICHE NON INVASIVE:

- I dipinti gotici del Duomo di Spilimbergo
- Il Crocifisso tardoromanico del cimitero di Cividale del Friuli

a cura di Stefano Tracanelli

UDINE - GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2026

Sala Torre Santa Maria - Confindustria Udine, Largo Melzi 2

8.30 Registrazione partecipanti
Modera **Luca Mor** *Università degli Studi di Udine*

8.45 Saluti istituzionali
Marco Bertuzzo *Presidente ANCE Friuli Venezia Giulia*
Francesca Rizzani *Presidente Ordine degli Architetti di Udine*
Paola Ventura *Soprintendente SABAP per il Friuli Venezia Giulia*
Martina Visentin *Università degli Studi di Udine - DIUM*
Cristina Modolo *Elettra Sincrotrone Trieste, Industrial Liaison Office*

9.00 **Vincenzo Giampaolo**,
Funzionario Architetto SABAP per il Friuli Venezia Giulia
Il duomo di Spilimbergo, fra conoscenza e tutela

9.15 **Stefano Tracanelli** *Restauratore conservatore di beni culturali*
Il cantiere di restauro quale framework epistemico ed empirico per la tutela dei beni culturali: il restauro dei dipinti trecenteschi dell'abside del Duomo di Spilimbergo

9.45 **Stefano Forte**, **Piero Sanzuol**, **Fabrizio Saffigna**
Diagnostica GPR - Ground Penetrating Radar
L'analisi geofisica mediante onde elettromagnetiche ad alta frequenza per l'indagine strutturale della volta dell'abside maggiore del Duomo di Spilimbergo

10.15 **Davide Bussolari** *Diagnostica UV Fluorescenze Imaging*
Indagini in fluorescenza ultravioletta, per lo studio non invasivo delle superfici pittoriche della volta del Duomo di Spilimbergo

Coffee break

11.10 **Matteo Parisatto**, **Benedetta Periotto**
GeoMEB Studio di geologia
Caratterizzazione non invasiva dei pigmenti dei dipinti trecenteschi nell'abside del Duomo di Spilimbergo mediante spettrometria XRF portatile

11.40 **Chiaramaria Stani** *Elettra Sincrotrone Trieste, Senior Scientist - Laboratorio SISSI*
La spettroscopia infrarossa portatile, per il monitoraggio non invasivo della pulitura degli affreschi trecenteschi del Duomo di Spilimbergo

12.10 **Fabio Tonzar**
Funzionario Storico dell'Arte SABAP per il Friuli Venezia Giulia
Il Crocefisso ligneo dal cimitero di Cividale. Questioni di conoscenza e di tutela

12.40 **Diego Dreossi** *Elettra Sincrotrone Trieste, Senior Scientist - Laboratorio TomoLab*
Le indagini tomografiche RX non invasive, per lo studio e la diagnostica dei beni culturali: Il caso del Crocifisso ligneo del XII secolo, del cimitero maggiore di Cividale del Friuli

La partecipazione prevede il riconoscimento di 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

ISCRIZIONI AL CONVEGNO info@ancefvg.it

con il patrocinio

DIUM DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE

ANCE ALTO ADRIATICO Gorizia Pordenone Trieste

ANCE UDINE